



**Università
degli Studi
di Palermo**



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.
POLICLINICO "P. Giaccone"**

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO
(UE) 2016/679**

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, di seguito denominata anche UNIPA, con sede in Palermo, piazza Marina, 61 - codice fiscale 80023730825, legalmente rappresentata dal Prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30.3.1962, nella qualità di Rettore p.t., ivi domiciliato per la carica (di seguito "Titolare UNIPA" o "Contitolare del trattamento")

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito denominata anche AOUP), con sede in Palermo via del Vespro, 129 - codice fiscale e partita IVA 05841790826 – legalmente rappresentata dal Dott. Maurizio Montalbano, nato a Palermo il 30/04/1960, nella qualità di Commissario Straordinario p. t., ivi domiciliato per la carica (di seguito "Titolare AOUP" o "Contitolare del trattamento").

Di seguito i contitolari del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti.

PREMESSO CHE:

1. L'art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR" quale acronimo di General Data Protection Regulation) prevede che "Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi



determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.”;

2. L'art. 26, punto 2, del Regolamento prevede che, “L'accordo di contitolarità riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione degli interessati”;

3. Le parti determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal presente Accordo;

4. L'espletamento delle suddette attività comporta infatti il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, punto 1) del Regolamento, anche di particolari categorie di cui all'art. 9 del Regolamento;

5. Le Parti si impegnano sin d'ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente Accordo, ai sensi dell'art. 5, punto 1 del Regolamento, del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche (D.Lgs. 101/2018) (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di ogni altra norma cogente (ad es. leggi, decreti legislativi, regolamenti ecc.), ivi inclusi i provvedimenti del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante per la protezione dei dati personali di volta in volta applicabili.

6. Il Magnifico Rettore, Prof. Massimo Midiri, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47/2023 prot. n. 14482 del 31/01/2023, è stato autorizzato alla stipula della presente convenzione;



Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

1. Con il presente Accordo le Parti determinano congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento nonché le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal vigente assetto normativo con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e alle rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli Artt. 13 e 14 del Regolamento; sono inoltre stabiliti gli obblighi delle Parti in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.
2. La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati personali svolto nell'ambito dell'Accordo, sia con modalità analogiche che con strumenti informatizzati.

Art. 2 – Basi giuridiche

Le basi giuridiche per i trattamenti indicati nell'Art. 3 del presente accordo sono costituite dagli Art. 6, comma 1 e Art. 9, comma 2 del GDPR (General Data Protection Regulation).

Art. 3 – Finalità del trattamento

Le parti raccoglieranno e tratteranno dati personali, inclusi quelli rientranti nelle categorie particolari di dati, laddove necessari ed indispensabili alle finalità comuni riguardanti la didattica, la ricerca e i servizi assistenziali sanitari e la gestione del personale, come specificato nella tabella sottoindicata:



Categoria Interessati	Categoria Dati	Finalità	 Titolare Trattamento	Contitolare Trattamento
Pazienti	Anagrafici, di contatto, religiosi, giudiziari, sessuali, genetici e sanitari	Assistenza	AOUP	
		Didattica	AOUP	UNIPA
		Ricerca	AOUP	UNIPA
Familiari dei pazienti	Anagrafici, di contatto, socio-economici e sanitari	Assistenza	AOUP	
		Didattica	AOUP	UNIPA
		Ricerca	AOUP	UNIPA
Studenti	Dati Anagrafici e di contatto	Carriera	UNIPA	
		Tirocini	UNIPA	AOUP
		Presenze	UNIPA	AOUP
Titolari Borse di Studio UNIPA	Dati Anagrafici e di contatto	Presenze, Reparto	UNIPA	AOUP
Titolari Borse di Studio AOUP	Dati Anagrafici e di contatto	Presenze, Reparto	AOUP	UNIPA
Specializzandi	Dati Anagrafici e di contatto	Carriera	UNIPA	
		Presenze	UNIPA	AOUP
		Reparto	UNIPA	AOUP
Assegnisti di Ricerca UNIPA	Dati Anagrafici e di contatto	Presenze, Reparto	UNIPA	AOUP
Assegnisti di Ricerca AOUP	Dati Anagrafici e di contatto	Presenze, Reparto	AOUP	UNIPA
Docenti	Dati Anagrafici e di contatto, dati nucleo familiare, reddituali, iscrizione sindacale	Buste Paga, Carriera	UNIPA	AOUP
Personale TAB e Personale sanitario non medico	Dati Anagrafici e di contatto, dati nucleo familiare, reddituali, iscrizione sindacale	Buste Paga, Carriera	UNIPA	AOUP
Collaboratori Occasionali contratto UNIPA	Dati Anagrafici e di contatto, dati nucleo familiare, reddituali, iscrizione sindacale	Controllo Accessi	UNIPA	
Collaboratori Occasionali contratto AOUP	Dati Anagrafici e di contatto, dati nucleo familiare, reddituali, iscrizione sindacale	Controllo Accessi	AOUP	

La tabella sopra riportata ha la finalità di ripartire la titolarità tra le Parti nel rispetto dei principi riportati al Comma 5 in Premessa e rimanda ai Registri delle attività di trattamento dei rispettivi Enti per una più puntuale individuazione.



**Università
degli Studi
di Palermo**



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.
POLICLINICO "P. Giaccone"**

Si rileva come il presente accordo di contitolarità non presuppone necessariamente una simmetrica ripartizione di obblighi e responsabilità tra le parti, ciascuna da valutarsi comunque funzionalmente in relazione al ruolo giocato da ciascun titolare nella singola fattispecie di trattamento posto in essere. Le parti convengono che la contitolarità dei dati relativi allo stato di salute dei pazienti è limitata ai soli dati necessari all'espletamento delle attività di didattica e ricerca con esclusione di quei dati legati alla salute che esulano dalle suddette attività.

Le parti si impegnano a garantire un presidio costante sulle finalità strettamente assistenziali che possano comportare una revisione della presente convenzione o alternativamente formare oggetto di specifici accordi integrativi.

Art. 4 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti

1. Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, l'onere di trattare i dati personali secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite il proprio personale, debitamente informato e istruito ex art. 32 del Regolamento, estendendo linee guida, disciplinari e policy di condotta comuni e condividendo percorsi formativi.
2. Rispetto ai dati trattati nell'ambito dell'Accordo, ciascuna Parte individua il personale autorizzato al trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali Amministratori di Sistema (AdS), impartendo le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni alla luce della normativa applicabile.
3. Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione



cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi.

La formazione del personale sarà oggetto di apposito accordo tra gli Enti coinvolti.

4. I Contitolari si impegnano inoltre a:

- a) adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- b) mettere a disposizione degli interessati e pubblicare sui rispettivi siti istituzionali il contenuto del presente Accordo;
- c) indicare, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
- d) effettuare, laddove necessario, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (denominata anche DPIA – Data Protection Impact Assessment), relativamente al trattamento oggetto del presente Accordo, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Regolamento. L'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo e la trasmissione dei dati necessari alla medesima sarà effettuata previa comunicazione tra le parti.
- e) informare senza ritardo l'altra parte, anche attraverso i rispettivi Data Protection Officer (di seguito "DPO"), di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto del presente Accordo, nonché in caso di reclamo o esercizio del diritto dei diritti ex artt. 15 e segg. del Regolamento;
- f) condividere vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi DPO, ogni violazione ai dati trattati nell'ambito dell'Accordo, inclusi gli eventuali incidenti di sicurezza rilevati, concordando nel più breve tempo



**Università
degli Studi
di Palermo**



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.
POLICLINICO "P. Giaccone"**

possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, i contenuti dell'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento. L'eventuale comunicazione agli interessati, in caso di violazione dei dati personali, sarà effettuata dalla parte che avrà materialmente subito il *data breach*.

5. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo avviene tramite il sistema informativo sviluppato e gestito dalla U.O.C. "Sistemi Informativi Aziendali" dell'AOUP (di seguito SIA-AOUP) ed il sistema informativo UNIPA sviluppato e gestito dall'Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo (di seguito SIA-UNIPA), anche attraverso interoperabilità informatica. Facendo riferimento alla tabella dell'Art. 3 del presente accordo, ciascuno sarà responsabile per la parte di propria competenza, specificatamente per i dati di cui si è Titolare.

Le Parti sono congiuntamente autorizzate a compiere trattamenti e operazioni sui dati di cui sono contitolari nell'ambito del presente Accordo e in relazione alle finalità da perseguire.

I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per scopi che esulino dalla *mission* di ciascun Ente e, comunque, per tutte quelle finalità non legate al trattamento in questione.

Art. 5 – Responsabilità dei Contitolari

Le Parti sono tenute al rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile e in particolare dalla disciplina pattizia del presente Accordo.

I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati



**Università
degli Studi
di Palermo**



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.
POLICLINICO "P. Giaccone"**

tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali.

In particolare, i Contitolari convengono che i dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità indicate all'art. 2 del presente Accordo e, in ogni caso, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo, compreso il Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali previsti nell'Accordo, i Contitolari saranno ritenuti solidalmente responsabili nei confronti degli interessati, i quali potranno agire indistintamente nei confronti di ciascun Contitolare per la tutela dei propri diritti.

Ferma restando la responsabilità solidale verso gli interessati, è sin d'ora convenuto che ciascun Contitolare avrà azione di regresso nei confronti degli altri Contitolari per le eventuali sanzioni, multe, ammende o danni derivanti dalla violazione o dall'erronea esecuzione del presente Accordo.

I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali trattati nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo, verificando regolarmente il rispetto di tali misure per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali trattati in caso di incidente fisico o tecnico ed eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

Le parti convengono che l'individuazione, l'adozione e l'implementazione delle misure di sicurezza sul sistema informativo utilizzato e condiviso nel contesto dei trattamenti sopramenzionati compete al SIA-UNIPA, per i trattamenti gestiti direttamente dal SIA-UNIPA, per quanto concerne i dati del personale a vario titolo "universitario", e al SIA-AOUP per quanto riguarda i dati del personale a



**Università
degli Studi
di Palermo**



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.
POLICLINICO "P. Giaccone"**

vario titolo "aziendale" e dei pazienti, per i trattamenti gestiti direttamente dal SIA-AOUP.

È competenza di ciascun Contitolare l'individuazione formale dei soggetti da abilitare/disabilitare al trattamento dei dati personali e dell'assegnazione del relativo ruolo.

Ogni Contitolare predispone modalità organizzative e procedure operative nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, lettera c), del Regolamento e della tutela della riservatezza dei dati personali.

La tipologia del collegamento per la trasmissione dei flussi di dati e le caratteristiche di dettaglio sono individuate dai Contitolari in relazione all'opportunità tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all'onerosità della connessione.

Le caratteristiche del collegamento potranno cambiare nel tempo in relazione alla disponibilità di particolari tecnologie, all'evoluzione delle stesse, all'adeguatezza dei sistemi di comunicazione rispetto ai flussi di dati e sempre previo accordo tra le Parti.

I Contitolari si impegnano altresì a:

- a) rispettare il principio di necessità riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che consentano di identificare l'interessato solo se necessario;
- b) documentare le predette operazioni di sicurezza e, in caso di richiesta, esibire a ciascun contitolare ogni documento a supporto;



- c) non comunicare a soggetti non autorizzati né a diffondere dati personali e informazioni di carattere strettamente riservato che riguardano la dotazione tecnologica e/o le modalità organizzative e procedurali;
- d) confrontarsi reciprocamente sull'adeguatezza delle strumentazioni e delle metodologie di trattamento e trasmissione;
- e) garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali, ove il trattamento dei dati da parte dei Contitolari avvenga mediante l'interazione tra sistemi informativi. In particolare, al fine di garantire un trattamento efficiente, sicuro e affidabile è fondamentale che le Parti rispettino le regole tecniche, organizzative, comportamentali concordate, anche mediante interventi di raccordo che coinvolgano i rispettivi AdS, i Responsabili della Transizione Digitale, i responsabili/incaricati del trattamento e i DPO.

Art. 6 - Diritti degli interessati

Ai soggetti interessati verranno fornite tutte le informazioni relative al trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento; possono, pertanto, richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li ritengano inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con l'eventuale necessità di consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti



**Università
degli Studi
di Palermo**



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.
POLICLINICO "P. Giaccone"**

direttamente dalla Parte che riceve l'istanza da parte dell'interessato. Gli interessati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, hanno altresì diritto di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato. I riferimenti dei DPO, a cui l'interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, dovranno essere reperibili presso ciascuna Parte firmataria del presente Accordo. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.

Art. 7 - Notifica di Violazione dei Dati Personali

Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata dell'istituzione qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza. A seguito delle attività istruttorie, la Parte che ha subito l'incidente condivide tutta la documentazione necessaria per aggiornare il Registro degli Incidenti e provvede, ove necessario, a notificare tale violazione all'Autorità di Vigilanza competente, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, nonché a dare eventuale comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento.

Art. 8 – Accordo di riparto

Alla luce della stipula del presente accordo, le Parti convengono che aggiorneranno, ognuna nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le informative relative ai trattamenti dei dati degli interessati, previa reciproca condivisione, nonché gli atti di nomina, quali designati, dei Direttori dei



**Università
degli Studi
di Palermo**



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.
POLICLINICO "P. Giaccone"**

dipartimenti universitari (oggi BIND, DICHIRONS e PROMISE) e del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e dei relativi AdS che dovranno cooperare con il SIA-AOUP e il SIA-UNIPA. Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dovrà designare gli incaricati al trattamento dati degli studenti, dottorandi e specializzandi.

Art. 9 – Rapporti con gli Interessati

Ferma restando la facoltà degli Interessati di esercitare i propri diritti, verso uno qualsiasi dei Contitolari, le Parti convengono che il punto di contatto con gli Interessati, per qualsivoglia trattamento avvenuto per le attività di cui al presente Accordo, sia gestito a cura dell'AOUP ed identificato nello sportello del proprio DPO p.t., raggiungibile all'indirizzo email dpo@policlinico.pa.it ovvero all'utenza email del proprio Gruppo Aziendale Privacy (G.A.P.) reperibile all'indirizzo email privacy@policlinico.pa.it. L'AOUP porterà a conoscenza di UNIPA le richieste degli interessati ed il relativo riscontro sarà dato previa condivisione tra le parti.

Art. 10 - Segretezza e Confidenzialità

Ogni Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato in forza del presente accordo. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, di cui possono venire a conoscenza in ragione del rapporto di contitolarità e si impegnano a comunicare e utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.



**Università
degli Studi
di Palermo**



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.
POLICLINICO "P. Giaccone"**

Art. 11 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.

Art. 12 – Corrispettivi

Le Parti convengono che per il ruolo di Contitolare nel trattamento dei dati nell'ambito del presente Accordo non è prevista remunerazione in merito ai servizi richiesti e forniti reciprocamente.

Art. 13 – Aggiornamenti e Durata

Il presente Accordo potrà essere sottoposto a revisione periodica e ad eventuali aggiornamenti, per sopravvenute modifiche normative e/o comprovate necessità. Le predette modifiche potranno essere apportate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

Le Parti concordano che il presente Accordo decorra dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2027.

La sua vigenza si intende prorogata per un uguale periodo qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti sei mesi prima della sua scadenza.

In caso di disdetta le norme del presente accordo continueranno a trovare applicazione fino alla sottoscrizione del nuovo testo condiviso.

Art. 14 - Disposizioni conclusive

Le Parti concordano che le comunicazioni inerenti il presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi: protocollo@cert.policlinico.pa.it, pec@cert.unipa.it.



**Università
degli Studi
di Palermo**



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.
POLICLINICO "P. Giaccone"**

Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Azienda Ospedaliera Universitaria Università degli Studi di Palermo
Policlinico "Paolo Giaccone"

Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio Montalbano

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri